REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

MODALITÀ TECNICO OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INCLUSIVI IN FAVORE DI PERSONE PRESE IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

- ART. 38 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG 19 MARZO 2018, N. 57 -

Il presente documento, in attuazione dell'art. 38 del Regolamento[1] emanato con DPReg N. 57/2018, detta le modalità tecnico-operative per lo svolgimento dei tirocini inclusivi disciplinati al Capo IV del Regolamento medesimo, con l'obiettivo di specificarne le procedure di applicazione e fornire ai soggetti attuatori le indicazioni di dettaglio utili e necessarie da seguire nel percorso di attivazione e realizzazione degli stessi, avuto riguardo alle peculiarità dello strumento e all'ampiezza del suo campo d'applicazione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le modalità tecnico-operative di seguito dettagliate non coprono l'interezza della disciplina regolamentare e, pertanto, è ovviamente a quest'ultima che va fatto costante riferimento in sede di attuazione, utilizzando le prime quali indicazioni di orientamento applicativo e integrazione.

Nel caso di tirocini inclusivi finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) trovano applicazione le disposizioni specifiche previste dal relativo programma.

1. PECULIARITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI TIROCINI INCLUSIVI

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi - denominati in breve "tirocini inclusivi" – occupano un posto a sé stante nell'ambito dei tirocini extracurriculari.
La peculiarità che li caratterizza, al di là della tipologia dei destinatari e degli obiettivi specifici perseguiti, attiene al profilo del processo entro il quale si perviene alla loro attivazione, che è quello della presa in carico della persona in condizione di fragilità sociale e/o sanitaria da parte del servizio competente.
In tale processo, finalizzato a dare risposta alla complessità dei bisogni della persona mediante un progetto personalizzato che richiede il coinvolgimento attivo della persona e la valorizzazione della rete familiare e del contesto di vita, i tirocini inclusivi rappresentano uno degli strumenti a disposizione delle équipe multi-professionali per accompagnare la persona nel percorso di emancipazione dalla condizione di fragilità sociale e/o sanitaria[2].
Nell'ambito del progetto personalizzato - che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia[3] - l'attivazione del tirocinio opera in sinergia con le altre azioni inclusive, riabilitative e terapeutiche, con l'obiettivo di valorizzare l'*empowerment* individuale, il senso di autoefficacia e autostima, offrendo alle persone in carico ai servizi sociali e sanitari l'opportunità concreta di mettersi in gioco in un contesto sociale, relazionale, lavorativo/formativo.
Il tirocinio permette, infatti, la messa in atto di processi graduali di sostegno e accompagnamento alla crescita personale e professionale, grazie alla presenza di momenti di scambio relazionale, apprendimento e valorizzazione personale.

[1] Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
[2] Lo strumento del tirocinio inclusivo si ispira alla più moderna definizione dello stato di salute in cui, come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lavoro, casa e rapporti sociali sono elementi imprescindibili.
[3] Così dispone l'art. 33 del Regolamento.

In quanto parte integrante del progetto emancipativo finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione della persona, il tirocinio inclusivo va modulato e, se del caso, riformulato sui bisogni e le potenzialità della stessa.
Come strumento finalizzato all'inclusione sociale e al raggiungimento dell'autonomia da parte delle persone fragili/vulnerabili che necessitano di processi graduali e flessibili di sostegno e accompagnamento, il tirocinio offre opportunità di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo nei percorsi socio-assistenziali nonché in quelli ad alta integrazione sociosanitaria.
La sua attivazione è inoltre realizzabile a favore di soggetti in esecuzione penale esterna.

L'attivazione dei tirocini presuppone l'instaurazione di un rapporto formale di collaborazione fra i soggetti coinvolti nell'intervento inclusivo, entro il quale sviluppare l'elaborazione del Progetto formativo individuale (PFI). La formalizzazione di tale rapporto si realizza con la stipula di un'apposita convenzione, redatta sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno 2018, n. 1191, che disciplina obblighi, modalità di attivazione, decorrenza e durata della convenzione, prevede il numero dei tirocini attivabili e individua i soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.

2. SOGGETTI

I soggetti che intervengono nel processo di realizzazione dei tirocini inclusivi sono il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
Il tirocinante è la persona in carico ai servizi sociali e/o sanitari, destinataria di un progetto personalizzato che prevede fra gli obiettivi un aiuto all'inserimento occupazionale o lavorativo. Deve aver compiuto i diciotto anni di età, oppure aver compiuto i sedici anni ed essere uscito dal sistema educativo.
Il soggetto promotore è il soggetto che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Possono essere soggetti promotori:

a) il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) gli Enti del servizio sanitario regionale di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 27/2018;
c) gli Enti di formazione accreditati negli ambiti speciali, ai sensi della legge regionale 27/2017, in raccordo con i soggetti di cui alle lettere a) e b).

Il soggetto ospitante è il soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

3. LA FASE DI PROGETTAZIONE

Il servizio sociale e/o sanitario che ha in carico la persona, valutato che fra gli obiettivi del progetto personalizzato vi è la necessità di attivare un tirocinio inclusivo, avvia la fase di progettazione del PFI con la nomina di un proprio tutor. Nel caso in cui il soggetto promotore del tirocinio non coincida con il soggetto di presa in carico, la fase di progettazione del PFI è comunque avviata dal Servizio di presa in carico, ma di concerto con il tutor del soggetto promotore. In questa fase è compito del tutor del

soggetto promotore individuare la sede più idonea per la realizzazione dell'esperienza di tirocinio, tenendo conto, per quanto possibile, dei seguenti fattori:

a) attitudini, competenze e preferenze della persona;
b) adeguatezza del contesto;
c) disponibilità da parte del soggetto ospitante (legale rappresentante e/o tutor dal medesimo individuato) all'accoglienza ed alla formazione/supervisione del tirocinante.

Al riguardo, il soggetto promotore può sostenere tale valutazione con propri strumenti che orientano la progettazione ma al contempo profilano e filtrano i potenziali candidati.

4. IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il PFI è il documento che motiva l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante, specificando le capacità che si intendono rafforzare[4]; indica gli obiettivi con riguardo alle competenze da acquisire, le modalità e i termini temporali di svolgimento, i diritti e doveri delle parti. È inserito all'interno del progetto personalizzato/percorso terapeutico.

Il PFI va costruito in maniera negoziata, così da sancire una vera e propria alleanza tra tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante e soggetto di presa in carico se diverso dal promotore, che altresì lo sottoscrivono.

Il PFI rappresenta il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nella realizzazione del tirocinio.

Esso va aggiornato e modificato in relazione agli esiti della valutazione del percorso (valutazione *in itinere* ed *ex post*), ricalibrando gli obiettivi di breve-medio termine in presenza di ostacoli al raggiungimento di quelli indicati in fase di progettazione (*ex ante*).

I contenuti necessari del PFI sono quelli richiesti dall'articolo 35 del Regolamento[5].

[4] Tale motivazione si inquadra nella fase della valutazione ex ante per la quale si rinvia al dettaglio del capitolo "Monitoraggio e valutazione"

[5] Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 35:

<<4. Il PFI deve contenere le seguenti sezioni:

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede che accoglierà il tirocinante;

b) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;

c) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione;

d) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali come indicato dalla successiva lettera e);

e) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale indicazione, ove possibile, dalla figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del DLgs 13/2013 ed eventuale livello EQF;

f) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;

g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;

h) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio;

i) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codice di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitante, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codice di classificazione CP Istat), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;

j) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;

k) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.>>

Fra le competenze da acquisire, nel PFI si può riportare, se del caso, anche l'indicazione della formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al DLgs. 81/2008.
Il PFI, accanto alla quantificazione dell'indennità di partecipazione, può prevedere ulteriori modalità di sostegno, quali ad esempio l'offerta di vitto e/o alloggio o del trasporto e quant'altro funzionale al percorso di emancipazione della persona.

5. LA FASE DI AVVIO. FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Una volta predisposto il PFI, il soggetto promotore e il soggetto ospitante ne concordano la data di avvio, considerate le esigenze espresse dal tirocinante.
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per assicurare la presenza delle condizioni organizzative e formative necessarie all'avvio del tirocinio[6].

Spetta al tutor del soggetto promotore accertarsi che al tirocinante sia garantita la formazione generale e specifica che, ai sensi della vigente normativa (DLGS 81/2008), è adempimento posto in capo al datore di lavoro. Considerate le precipue finalità dei tirocini inclusivi, può essere opportuno che il soggetto promotore supporti tale adempimento sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, secondo gli accordi dedotti in convenzione.

La formazione generale del tirocinante deve intervenire prima o contestualmente all'avvio del tirocinio, con l'esito del rilascio di un attestato valido per 5 anni. Il modulo di formazione generale è teso alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. L'intervento formativo deve avere una durata minima di 4 ore.

La formazione specifica del tirocinante, relativa ai rischi specifici dell'attività, è erogata dal soggetto ospitante, mediante addestramento effettuato da persona esperta. Deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio della ditta ospitante (vedasi corrispondenze ATECO 2002 – 2007). Si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica (consistente in colloquio o test). La formazione dei tirocinanti va eventualmente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Il soggetto ospitante fornisce al tutor del soggetto promotore copia dell'attestato relativo al completamento della formazione specifica da parte del tirocinante, nonché il modulo di consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Quanto alla sorveglianza sanitaria (visita del medico competente), adempimento anch'esso in capo al soggetto ospitante che il soggetto promotore è opportuno supporti, al pari della formazione, secondo gli accordi dedotti in convenzione, essa va realizzata prima dell'inizio del tirocinio.

Il tirocinante va assicurato, a cura e con oneri a carico del soggetto individuato in Convenzione, contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, mediante assicurazione obbligatoria presso l'INAIL ai sensi

[6] Vedi art. 34, comma 7, del regolamento

dell'art. 4 del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con polizza R.C.T.

6. LA FASE DI SVOLGIMENTO

Per il corretto svolgimento del tirocinio, nel confronto con il tirocinante e nel rispetto delle sue caratteristiche, il tutor del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante collaborano e si raccordano, assicurando le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento e monitorando il percorso formativo e l'attività svolta dal tirocinante.

Il tirocinante è tenuto ad osservare le prescrizioni previste dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento[7] e le specifiche previste dal PFI.

La gestione delle procedure amministrative, compreso il controllo sulla tenuta del registro presenze[8] del tirocinante spetta al soggetto promotore[9].

La verifica della puntualità e della presenza del tirocinante, risultanti dalla firma apposta sul registro, spetta al tutor del soggetto ospitante.

Se previsto dalla Convenzione, il soggetto promotore contribuisce ai costi relativi alla visita del medico competente e a quelli della formazione specifica, mediante rimborso al soggetto ospitante.

DURATA

La durata del tirocinio è fissata nel PFI, nel rispetto dei limiti stabiliti: non può essere inferiore ai **2 mesi** e non può superare i **24 mesi**[10].

Il tirocinio può essere ripetuto oltre il limite dei 24 mesi, a condizione che vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio di presa in carico e la continuità di una progettazione finalizzata. L'attestazione consiste in una relazione sottoscritta dalla direzione del servizio di presa in carico.

FREQUENZA

L'articolo 35 del Regolamento demanda al PFI la fissazione dell'orario giornaliero e settimanale, senza stabilire limiti di orario. In relazione alle specificità dei tirocinanti in carico ai servizi, si raccomanda di far

---

[7] Si riporta il testo della disposizione: << **3.** *Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:*
a) svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.>>.

[8] Il registro delle presenze va predisposto su format fornito dalla Regione, va vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio e va conservato presso il soggetto ospitante.

[9] Vedi art. 4, c. 6, lettera d) del Regolamento, disposizione applicabile in virtu' del richiamo operato dall'articolo 40 del Regolamento medesimo.

[10] Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente la durata minima è ridotta a un mese.

riferimento a un monte ore settimanale non superiore alle **30 ore**, tenuto conto delle indicazioni terapeutiche, riabilitative e dei bisogni sociali.
In carenza di disciplina regolamentare dedicata, per il regime delle assenze va fatto riferimento alle disposizioni del Capo II del Regolamento (art.3, commi da 4 a 8)[11], stante la norma di rinvio dell'art. 40 che richiede comunque una valutazione di compatibilità. Detta valutazione va effettuata in relazione agli obiettivi del PFI.
Ad esempio, diversamente da quanto previsto dalla norma del comma 7 dell'art. 3 del Regolamento, le assenze giustificate ivi previste ben potrebbero concorrere al computo della durata complessiva del tirocinio, non dando luogo a periodi di sospensione (evenienza rilevante ai fini della corresponsione dell'indennità mensile), in tutti quei casi in cui una sospensione fosse valutata d'ostacolo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI.
Per il caso di assenze non giustificate, brevi o prolungate, possono essere previste nel PFI decurtazioni dell'indennità mensile e, nei casi più gravi, anche la conclusione anticipata del tirocinio.
In caso di infortunio, il soggetto ospitante ne informa immediatamente (entro 48 ore dal fatto) il tutor del soggetto promotore e la struttura di riferimento competente in materia di gestione del personale.

CONCLUSIONE E CONCLUSIONE ANTICIPATA/INTERRUZIONE

Il percorso di tirocinio si conclude alla scadenza del periodo previsto nel PFI, con il rilascio dell'attestato di frequenza al tirocinante da parte del soggetto promotore.
Il tirocinio può concludersi in anticipo rispetto alla durata prevista per interruzione decisa dal soggetto ospitante[12] e in una serie di altri casi legati alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi (es: assenze ingiustificate, sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal PFI e impossibilità di rimodulazione degli stessi, condizioni psicofisiche del tirocinante, sopravvenuta inadeguatezza dell'ambiente lavorativo), ivi compresi i casi per i quali le disposizioni regolamentari (riportate nella nota 10) prevedono la sospensione del tirocinio.

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

[11] Si riporta il testo delle disposizioni citate: *<<4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, pari o superiore a 10 giorni consecutivi.*
5. Il tirocinio può essere sospeso nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.
6. I periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 5, sono comunicati dal soggetto ospitante al tirocinante e al soggetto promotore.
7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio nei limiti indicati al presente articolo. I periodi inferiori a 10 giorni per malattia o altre tipologie di assenza giustificata concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
8. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore o dal tirocinante in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.>>

[12] Il comma 7 dell'articolo 32 dispone che *<<Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del PFI o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.>>*

L'indennità spettante ai tirocinanti è qualificata come un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, a differenza che negli altri tirocini extracurriculari, ove si configura come un'indennità forfettaria rapportata all'impegno orario.
Il suo importo è stabilito nel PFI. Il Capo IV del Regolamento non dispone circa i limiti minimi e massimi dell'indennità e pertanto occorre valutare se applicare le disposizioni del Capo II. Mentre va sicuramente applicato il limite massimo previsto di 500 euro lordi mensili (art. 13), è opportuno lasciare alla valutazione del servizio di presa in carico l'individuazione concreta dell'importo, da determinarsi in relazione all'impegno richiesto al tirocinante, alle sue caratteristiche, alle prestazioni previste e agli obiettivi da raggiungere, od anche semplicemente alle ore settimanali previste nel PFI.
Dal punto di vista fiscale, l'indennità è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).*

7. MONITORAGGIO, VERIFICA E FLUSSI INFORMATIVI

Il Regolamento prevede che il tutor del soggetto promotore monitori l'andamento del tirocinio, a garanzia di quanto previsto nel PFI (art. 34). Tale compito va svolto in raccordo costante con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante.
Al fine di elaborare correttamente il PFI e declinarlo sulla base delle effettive esigenze di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione dei tirocinanti, è opportuno procedere con una valutazione *ex ante* in fase di progettazione. Tale valutazione è funzionale alla costruzione degli obiettivi e alla definizione delle capacità che si intende supportare nel percorso di tirocinio.
Dopo 12 mesi dall'avvio del tirocinio, e comunque almeno una volta a metà percorso, è opportuno procedere alla verifica dei risultati raggiunti con riguardo agli obiettivi stabiliti nel PFI. Tale valutazione in *itinere* ha lo scopo di verificare l'andamento del percorso di tirocinio e ratificare, rimodulare, modificare il PFI.
Alla conclusione del percorso, il tutor del soggetto promotore, confrontatosi con il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante, redige una valutazione complessiva in relazione a quanto previsto nel PFI effettuando una valutazione *ex post*.
Al fine di supportare la fase di valutazione, è reso disponibile, in appendice, uno schema di scheda di valutazione.
Parallelamente alla valutazione e monitoraggio dei singoli percorsi di tirocinio, è opportuno che i servizi di presa in carico che non abbiano a disposizione un sistema di rilevazione utile a monitorare l'andamento dei tirocini, procedano in ogni caso ad effettuare un'analisi complessiva del ricorso ai tirocini inclusivi.
A stretti fini di omogeneità dell'analisi dei singoli percorsi di tirocinio nonché del monitoraggio dell'andamento complessivo, è opportuno l'utilizzo dei seguenti indicatori:

1. numero di obiettivi raggiunti su obiettivi previsti, come previsto da PFI;
2. numero competenze acquisite su competenze auspicate, come previsto da PFI;
3. grado di soddisfazione del tirocinante e del tutor del soggetto ospitante rispetto ai compiti appresi e alle relazioni attivate;
4. numero di rinnovi;
5. percentuale di giornate di presenza rispetto a quanto previsto da PFI;

6. numero di *drop out* tirocinio;
7. numero di interventi in situazioni di grave difficoltà o ricovero, in caso di tirocini attivati dai servizi per la salute mentale degli enti del servizio sanitario regionale;
8. andamento del monitoraggio tossicologico, in caso di tirocini attivati dai servizi per le dipendenze degli enti del servizio sanitario regionale;

Annualmente, il servizio di presa in carico trasmette alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, i dati quantitativi e qualitativi relativi ai tirocini avviati, secondo il format richiesto.

APPENDICE

SCHEDA DI VALUTAZIONE[13]

Nome e cognome tirocinante: _____

Tutor soggetto promotore: _____

Tutor soggetto ospitante: _____

AREA	CAPACITÀ	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO[14] *(punteggio da 0 a 3 oppure non valutabile)*		
		Ex ante *(prima dell'inizio)*	**In itinere** *(metà percorso)*	**Ex post** *(fase conclusiva)*
RELAZIONALE	Relazioni con i pari[15]			
	Relazioni con figure di riferimento (operatori, tutor, datori di lavoro)			
	Relazioni nell'organizzazione (orientamento e rispetto regole/ruoli nei servizi e al lavoro)			
	Gestione delle frustrazioni			
PROFESSIONALE[16]	Puntualità e costanza negli impegni			
	Proattività (essere autonomi e propositivi)			
	Svolgimento mansioni assegnate			
	Lavoro di gruppo			
	Rispetto luoghi e strumenti lavoro			
AUTONOMIA	Igiene e cura personale			
	Autonomia negli spostamenti			
	Gestione economica			

N° di ricadute _____

[13] Il lavoro rappresenta un'importante fonte di espressione della persona, un processo di socializzazione secondario di elevato significato psicologico, poiché coinvolge totalmente l'esperienza del singolo e ne determina una riorganizzazione della stessa identità psico-sociale, attraverso la formazione di valori, conoscenze e atteggiamenti connessi al nuovo contesto di riferimento. In tale ottica, è perciò importante che l'esperienza di tirocinio sia accompagnata adeguatamente, anche attraverso una valutazione del percorso da effettuarsi con il supporto della presente scheda, prima, durante e nella fase conclusiva dello stesso.

[14] Massimo 36 punti: NV (non valutabile), 0 (negativo), 1 (prevalentemente negativo), 2 (prevalentemente positivo), 3 (positivo).

[15] Mentre le relazioni tra pari e con le figure di riferimento rimandano genericamente ad un comportamento adeguato nei rapporti con gli altri - in termini di correttezza, cortesia, educazione, ecc. -, la capacità di lavorare in gruppo inserita nell'area professionale è intesa come capacità di collaborare con il gruppo di lavoro in maniera costruttiva per il raggiungimento di obiettivi professionali condivisi. E' quindi valutabile al Tempo 0, prima dell'inserimento, solo in caso di precedenti esperienze lavorative.

[16] Area valutabile prima dell'inserimento in tirocinio solo in caso di precedenti esperienze professionali (borse, tirocini, lavori, ecc.).